

Legge regionale 27 agosto 1976, n. 35 (BUR n. 40/1976) (Novellazione)

**MODIFICA ARTICOLO 4 - SECONDO COMMA - DELLA LEGGE REGIONALE
18 MARZO 1974, N. 22.**

Art. 1

Il termine di cui all'art. 4 - secondo comma - della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22, che detta norme in tema di concessione di contributi per l'adattamento e riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie, è stabilito in 24 mesi dalla data di comunicazione della concessione dei contributi stessi.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.